

# STATUTO del Terziere di Cittavecchia

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Š >

## art. 1

### Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita in Massa Marittima, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione, avente la seguente denominazione: “**Terziere di Cittavecchia – APS**” da ora in avanti denominato "Terziere".

1.2 Il Terziere ha sede nel comune di Massa Marittima ed ha durata illimitata.

## art. 2

### Scopo, finalità e attività

2.1 Il Terziere non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello spirito delle antiche memorie, il Terziere si propone di avviare i giovani al "laudabile esercizio del balestro" promuovendo all'uopo competizioni fra i Terzieri della città di Massa Marittima e di promuovere la rievocazione di altre manifestazioni proprie della vita medioevale massetana, nell'intento di contribuire alla formazione di una più viva coscienza civica e alla valorizzazione culturale, storica, artistica e turistica della Città.

L'antica tradizione si fonda sul ritrovamento di documenti storici conservati nella Biblioteca Comunale di Massa Marittima e nell'archivio di Stato di Siena: “... *che si dia ali giovani qualche exercizio Laudevile, provveduto sia che quactro volte lanno si facci balestrare di tre mesi in tre mesi, balestrandosi ogni volta tre volte cioè in tre di festivi... et in questo modo si diviaranno e giovani da la caccia et inviaransi alaudevile exercizio del balestro da potere essere utili nelicasi et tempi occorrenti*”. Estratto dalla Deliberazione originale del 28 luglio 1476 (Statuti dello stato n° 64 – carte 146r).

Il Terziere è impegnato nella tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico, culturale, artistico e delle tradizioni del Comune di Massa Marittima.

2.2 Il Terziere svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ad esempio per mezzo di progetti svolti direttamente da propri associati in collaborazione con istituti scolastici, amministrazione comunale ed altre associazioni.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; ad esempio premi di poesia, mostre fotografiche, presentazione di libri, conferenze, ecc.
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ad esempio anche legate alla vita medioevale massetana, come l'arte dello sbandierare, dell'uso degli strumenti musicali dell'epoca, del tiro con la balestra antica all'italiana e con l'arco storico. Per tali attività il Terziere svolge anche attività di formazione scolastica ed extra-scolastica.
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; ad esempio anche tramite l'organizzazione di spettacoli musicali, teatrali, ecc.
- Tutte le attività del Terziere sono fondate sulla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2.3 Il Terziere non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.4 Il Terziere può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

2.5 Il Terziere può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.6 Qualora sia utile a perseguire gli scopi sociali ed a svolgere le attività di interesse generale, il Terziere può prevedere la partecipazione in altri enti e associazioni.

## **art. 3**

### **Ammissione e numero degli associati**

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire tutte le persone, anche minorenni, che dimostrino attaccamento al Terziere ed alla Città di Massa Marittima, abbiano interesse per le tradizioni storiche, artistiche, culturali e folkloristiche di Massa Marittima e condividano gli scopi e le finalità del Terziere.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, ove applicabili, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 Gli associati appartengono al Terziere per libera scelta. Gli associati che vogliono optare per altro Terziere possono farlo una volta, a condizione che non siano mai stati iscritti come Balestriere ad un Terziere.

3.5 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## **art. 4**

### **Diritti e obblighi degli associati**

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

## **art. 5**

### **Perdita della qualifica di associato**

5.1 La qualifica di associato si perde per esclusione, recesso o morte.

5.2 Esclusione

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- a) per condanna dell'associato alla pena della reclusione per oltre un anno per delitto

doloso;

- b) per condotta morale e civile gravemente riprovevole in pubblico ed in privato;
- c) per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento della quota annuale associativa; può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

### 5.3 Recesso

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.5 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **art. 6**

### **Organi**

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea del Terziere (Assemblea);
- il Consiglio del Terziere (Organo di Amministrazione);
- il Priore (Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione);
- il Collegio dei Bilancieri (Organo di controllo);

## **art. 7**

### **Dell'Assemblea**

7.1 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria annuale del Terziere. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Le convocazioni delle Assemblee avvengono mediante comunicazione scritta (esposta nei locali della sede e nelle bacheche del Terziere, pubblicata sul sito internet del Terziere e diffusa con i mezzi di comunicazione disponibili), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, pubblicata e diffusa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

7.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura

dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.5 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.6 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili di tipo ordinario:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

7.7 e di tipo straordinario:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.8 L'Assemblea del Terziere è convocata dal Priore.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera sulle questioni ordinarie a maggioranza di voti dei presenti.

Per deliberare sulle questioni straordinarie, come ad esempio modificare l'Atto costitutivo o lo Statuto, occorre la presenza di almeno il 10% degli associati e il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

7.11 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **art. 8**

### **Emblema, colori, motto**

8.1 Arma: scaccato d'argento e di nero alla croce potenziata d'oro.

8.2 Colori: bianco e nero bordato di giallo

8.3 Motto: FORTITUDO NOBILITATEM PARENS

## **art.9**

### **Del territorio**

9.1 Il Terziere di Cittavecchia ha la seguente circoscrizione territoriale:

Partendo dalla via S.Francesco dove è il limite del Terziere di Cittanova segue il già descritto

confine della Cittanova lungo la rupe del Castello di Montereio, indi la cerchia delle Mura, la Porta alle Silici, nuovamente le mura fino al torrione più basso, indi il confine della proprietà di S. Chiara e la Porta del Teatro. Da qui, discendendo lungo la via Ximenes, si spinge sino alla Porta del Salnitro e entra nella via Butigni proseguendo sino al suo imbocco nella Piazza Garibaldi e lasciandosi a sinistra le case pertinenti al Terziere di Cittavecchia. Il confine, quindi, prosegue lungo il perimetro ovest della Piazza Garibaldi e poscia sul lato sinistro del Corso della Libertà fino a Piazza Cavour intendendosi che, per le case poste sulla sinistra della Piazza Garibaldi e del Corso, la parte che vi ha accesso appartiene al Terziere di Cittavecchia e la parte avente accesso da via Todini e vicolo Massaini e Porte appartiene al Terziere di Borgo. Dalla Piazza Cavour, facendo rientrare nella Cittavecchia gli edifici di proprietà della Misericordia e della Banca Popolare, prosegue lungo la via Roma fino alla Porta di San Rocco; da qui risale a tergo della proprietà Giani sino al punto di partenza della via S. Francesco. Lungo la Piazza Cavour e la via Roma, i fabbricati che vi hanno accesso appartengono a Cittavecchia e quelli aventi accesso dai vicoli Avveduti, Albizzeschi (eccettuati quelli della Misericordia e Banca popolare), Luci, Gabrielli, appartengono a Borgo.

## **art. 10**

### **Del santo Patrono**

10.1 Il Patrono del Terziere è San Ciriaco martire. La festa liturgica del Patrono è il 16 marzo. La festa annuale del Terziere è celebrata dopo il 16 marzo.

## **art. 11**

### **Del Consiglio del Terziere (Organo di amministrazione)**

11.1 Il Consiglio del Terziere è l'organo di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea del Terziere, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

11.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio, tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio successivo;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Terziere o ad esso affidati;
- indire e organizzare la Festa di San Ciriaco ed ogni altra eventuale manifestazione di pertinenza del Terziere;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e proporre le modifiche di questo all'Assemblea del Terziere;
- autorizzare le spese straordinarie che comportino aumento del Patrimonio del Terziere;
- approvare tutti i regolamenti interni del Terziere eccetto il regolamento assembleare.

11.3 Il Consiglio è un organo elettivo, composto da 15 membri, che vengono eletti dall'Assemblea del Terziere tra gli associati che abbiano compiuto la maggiore età. Le modalità di elezione sono stabilite da apposito regolamento elettorale. Il Consiglio resta in carica per tre anni.

11.4 Il Consiglio è composto dei seguenti Officiali:  
Priore, Capitano, Cancelliere, Camerlengo, Nuncio dei Balestrieri e 10 (dieci) Consiglieri. Tali incarichi vengono attribuiti alla prima seduta del Consiglio dai 15 membri eletti.

11.5 Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

11.6 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

11.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **art. 12**

### **Del Priore**

12.1 Il Priore rappresenta legalmente il Terziere - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

12.2 Il Priore è eletto dal Consiglio del Terziere a maggioranza dei presenti.

12.3 Il Priore dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea del Terziere, con la maggioranza dei presenti.

12.4 Il Priore convoca e presiede l'Assemblea del Terziere, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

12.5 Il Capitano sostituisce il Priore in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **art. 13**

### **Del Capitano del Terziere**

13.1 Il Capitano del Terziere rappresenta il Terziere nelle competizioni e manifestazioni in costume medioevale a Massa Marittima e altrove e disciplina il comportamento dei figuranti. È responsabile della buona conservazione delle vesti, delle armi e di tutte le altre cose di pertinenza del Terziere e da esso custodite e ne risponde verso il Consiglio e l'Assemblea.

13.2 Provvede alle esercitazioni dei figuranti, sovrintende alle eliminatorie per le qualificazioni dei Balestrieri del suo Terziere. Rappresenta il Terziere nei sorteggi, nelle giurie tecniche, nelle manifestazioni interne ed in qualsiasi altra circostanza connessa all'esercizio delle sue funzioni. Sostituisce il Priore in caso di vacanza, assenza o impedimento.

## **art. 14**

### **Del Cancelliere**

14.1 Il Cancelliere redige e sottoscrive i verbali delle adunanze del Consiglio, dell'Assemblea e tutti gli altri richiesti, provvede alla corrispondenza e alla conservazione dell'Archivio del Terziere.

14.2 Aggiorna e custodisce i libri delle adunanze sia dell'Assemblea che del Consiglio.

14.3 Tiene aggiornato e custodisce il libro degli associati.

## **art. 15**

### **Del Camerlengo**

15.1 Il Camerlengo custodisce il denaro del Terziere secondo le regole disposte dal Consiglio, incassa le entrate e provvede alle spese, annotando le une e le altre in apposito "mastro", e non pagando somma alcuna senza il previo mandato del Priore.

15.2 Renderà conto annualmente della propria gestione al Consiglio al quale comunica la situazione economica ad ogni seduta e ad ogni adunanza dell'assemblea. Il Camerlengo è responsabile del patrimonio di pertinenza del Terziere, redige ed aggiorna con l'assistenza del Cancelliere, l'inventario e ne risponde al Consiglio.

15.3 Predisporre per conto del Consiglio il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo.

## **art. 16**

### **Del Nuncio dei Balestrieri**

16.1 Il Nuncio dei Balestrieri rappresenta i Balestrieri del Terziere, ne cura le esercitazioni e ne regola la condotta nelle competizioni in Massa Marittima ed altrove.

Vigila sulla buona conservazione e sull'efficienza delle balestre e del Campo di Tiro collaborando con il Capitano. Predisporre tutti i materiali necessari alle esercitazioni ed alle gare.

## **art. 17**

### **Dei Consiglieri**

17.1 Fanno parte del Consiglio 10 (dieci) consiglieri, cui il Consiglio stesso può attribuire permanenti o temporanee mansioni espressamente o non demandate dallo Statuto ad altri Officiali.

## **art.18**

### **Dell'organizzazione**

18.1 Per adempiere i propri compiti statuari e poter perseguire le finalità di cui all'art. 2, il Terziere organizza, ad esempio, i propri associati nelle seguenti specializzazioni: balestrieri, piccoli balestrieri, arcieri, sbandieratori e musicisti, figuranti.

Questo senza escludere la formazione di altri gruppi qualora ne nascano necessità e proposte.



18.2 Per quanto riguarda le modalità di formazione e di svolgimento delle attività di ciascun gruppo di associati, il Terziere deve essere dotato di appositi regolamenti.

## **art.19**

### **Del Collegio dei Bilancieri**

19.1 Il Collegio dei Bilancieri costituisce l'Organo di Controllo dell'associazione ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

19.2 Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.3 Esso controlla l'attività amministrativa del Terziere riferendone all'Assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo.  
Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.4 I Bilancieri possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.5 Il Collegio dei Bilancieri si compone di 3 (tre) membri.

19.6 I Bilancieri debbono essere persone di chiara onestà e competenza e sono scelti tra gli associati o anche fra i non associati. Devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei tre componenti.

19.7 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **art. 20**

### **Del Patrimonio**

20.1 Il patrimonio del Terziere – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2 Unica eccezione ammessa sono le balestre e i relativi accessori, che possono essere di proprietà privata dei singoli balestrieri.

20.3 Il Capitano del Terziere vigila sullo stato delle cose. Tutto il Consiglio è responsabile della buona conservazione e ne risponde all'Assemblea.

20.4 L'associato, che anche per colpa provochi la distruzione, lo smarrimento o il deterioramento delle cose costituenti patrimonio del Terziere sarà tenuto a risponderne per la spesa necessaria a

ripristinarle e, in solido con lui, sarà parimenti obbligato il membro del Consiglio incaricato della vigilanza, che abbia concorso al fatto dannoso con propria negligenza.

## **art. 21**

### **Sul divieto di distribuzione degli utili**

21.1 Ai fini di cui al precedente art. 20, il Terziere ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **art. 22**

### **Delle risorse economiche**

22.1 Il Terziere può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

22.2 Le somme riscosse saranno impiegate per l'ordinaria amministrazione del Terziere, la manutenzione dei costumi e delle armi, il decoro della propria sede, la manutenzione del campo di tiro, e quant'altro richiesto per le manifestazioni storiche, e per ciò che sarà ritenuto necessario o utile alle varie iniziative culturali, artistiche, sociali, ricreative ai fini sociali organizzate dal Terziere.

22.3 Il Terziere non può deliberare spese e pagamenti dopo il 30 Novembre di ciascuna anno. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Terziere, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dal Terziere, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al Terziere a titolo di contributo.

## **art. 23**

### **Del bilancio di esercizio**

23.1 Il Terziere deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

23.2 Esso è predisposto dal Consiglio, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

23.3 Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al bilancio di esercizio per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **art. 24**

### **Dei libri**

24.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto dal Consiglio;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Bilancieri, ove presente, tenuto a cura dello stesso organo;

24.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando apposita richiesta scritta (anche e-mail) al Consiglio del Terziere.

## **art. 25**

### **Dei volontari e dei lavoratori**

25.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

25.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## **art. 26**

### **Delle Manifestazioni Doveri e diritti del Terziere**

26.1 Il Terziere ha l'obbligo di partecipare:

- a. al "Balestro del Girifalco", gara di tiro con la balestra antica da banco all'italiana che si svolge in costume medioevale a Massa Marittima fra i balestrieri dei Terzieri addestrati a questa nobile arte.
- b. al Trofeo San Cerbone, gara di tiro con la balestra antica da banco all'italiana, in onore del Santo Patrono della città.

26.2 Il Terziere deve mettere a disposizione i propri Balestrieri per partecipare alle gare in

costume storico con quelli delle altre città italiane e straniere che coltivino per antica tradizione l'arte del balestrare. In tali occasioni i balestrieri costituiranno il Corpo dei balestrieri massetani, lasceranno i propri costumi ed insegne per assumere costumi ed insegne del Comune di Massa Marittima.

26.3 All'infuori delle circostanze di cui sopra, né i Balestrieri, né le comparse del Terziere, né gli altri figuranti del Corteo Storico potranno partecipare, sia come singole persone che in gruppi ad altre manifestazioni se non dopo previa autorizzazione del Consiglio, il quale potrà concederla solo quando, considerata la natura della manifestazione e l'ambiente dove si svolge, vi sia assoluta garanzia che siano rispettati il carattere, il prestigio ed il decoro della partecipazione.

26.4 Quanto stabilito ai punti precedenti si applica per analogia alle manifestazioni di tutte le specializzazioni, ad esempio dei piccoli balestrieri, degli arcieri, degli sbandieratori e musicisti. Per ogni componente devono essere seguiti i regolamenti specifici.

26.5 Il Terziere ha piena autonomia di promuovere e organizzare attività culturali, artistiche, sociali, ricreative ai fini sociali. Tali iniziative possono essere realizzate autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, associazioni, enti, istituzioni.

## **art. 27**

### **Sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

27.1 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

27.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **art. 28**

### **Rinvio**

28.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Š >